



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni Speciali

Proposta di legge n. 235/XII di iniziativa del consigliere regionale Gentile, recante: “Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 15 marzo 2023, n.12 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria)”.

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge mira a modificare l'articolo 11 della legge regionale 15 marzo 2023, n.12 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria).

Nello specifico con l'intervento normativo si introduce anche un rappresentante del Touring Club Italiano nel Coordinamento dei Cammini di Calabria.

La presenza di un rappresentante di tale associazione nazionale all'interno del Coordinamento previsto dalla legge costituirà senza dubbio un valore aggiunto, tenuto conto che il Touring Club italiano, come opportunamente segnalato con nota del 13 aprile 2023, ha inserito nel suo catalogo di pubblicazioni la guida "Cammini di Calabria" ed ha provveduto a certificare il "Cammino di S. Francesco di Paola – Via del giovane" quale cammino sostenibile che, grazie alla fruibilità del suo percorso, offre al turista un'esperienza autentica. È innegabile, pertanto, il riconoscimento a tale associazione quale parte attiva nella valorizzazione e promozione dei *Cammini di Calabria*.

L'intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La proposta di legge consta di tre articoli:

Articolo 1 rubricato: "Modifica dell'articolo 11 della l.r. n.12/2023"

Articolo 2 rubricato: "Clausola di invarianza finanziaria"

Articolo 3 rubricato "Entrata in vigore"

Relazione Tecnico - Finanziaria

La presente proposta di legge mira a modificare l'articolo 11 della legge regionale 15 marzo 2023, n.12, introducendo con la lettera j) un rappresentante del Touring Club Italiano nel Coordinamento dei Cammini di Calabria. L'intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio generale della Regione Calabria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: "Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 15 marzo 2023, n.12 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria)".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione Spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifica dell'articolo 11 della l.r. n.12/2023. La disposizione riveste carattere ordinamentale atteso che i componenti del Coordinamento dei Cammini di Calabria svolgono il proprio ruolo a titolo gratuito e senza diritto ad alcun rimborso spese.	//	//	0,00 Euro
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 Euro
3	Entrata in vigore	//	//	0,00 Euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge regionale recante: “Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 15 marzo 2023, n.12 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria)”

Art. 1

(Modifica dell’articolo 11 della l.r. n.12/2023)

1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria) è aggiunta la seguente lettera: “j) da un rappresentante del Touring Club Italiano”.

Art.2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.
